

Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Modifica Regolamento Edilizio Comunale (Art. 37 bis ed Art. 37 ter). Provvedimenti - Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

A - Di aggiungere al regolamento edilizio comunale vigente i seguenti articoli 37 bis e 37 ter:

Articolo 37 bis: Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici

1. Nelle zone residenziali e artigianali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo.

2. Nelle zone residenziali e artigianali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti – se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale – purchè, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di m.1,3 realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

3. Nelle zone residenziali non è possibile installare, nei cortili e negli spazi aperti, pannelli solari.

4. Nella Zona Urbana Centrale Storica, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscono il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici e/o fotovoltaici integrati nello spessore della falda con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;

- sulle coperture piane purchè non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore.

Nella Zona Urbana Centrale Storica, l'intradosso del tetto, qualora visibile da spazi pubblici o privati, dovrà essere lasciata con i coppi a vista

5. Sui fabbricati individuati nel catalogo Guarini sarà possibile installare pannelli solari termici per il solo soddisfacimento delle necessità dei nuclei familiari insediati o insediandi, nella misura prevista dalla legge a condizione che questi non alterino le caratteristiche estetiche del contesto e si integrino nella copertura con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo

Le schede di riferimento, approvate con D.C.C. n.ro 24 del 26/06/2003 sono:

Mulino Via Maestra R0357329;

Cascina Augusta Via Maestra R0357332;

Forno Via Maestra : R0357333;

Edifici Rurali Via Maestra: R0357334;

Casa Via Fornace 12: R0357335;

Cappella San Rocco Via Saluzzo: R0357336;

Casa Via Saluzzo, 12: R0357337.

6. Nelle zone residenziali, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi i pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nella Zona Urbana Centrale Storica non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate. E' invece consentita la loro installazione qualora siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

7. Nelle zone residenziali il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore.

Nella Zona Urbana Centrale Storica, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate. E' invece consentita la loro installazione qualora siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Articolo 37 ter: Antenne a servizio degli edifici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle oggetto di ristrutturazione o recupero (i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) nelle quali possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata, sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla.

Per esigenze di tutela dell'immagine urbana, le antenne paraboliche, i pali e tutti gli apparati tecnici debbono risultare raggruppati in un'unica zona ed avere colorazione adeguata, atta ad integrarsi nel contesto ambientale in cui sono installate. Essi devono essere collocati sulla falda di copertura, senza sporgenze dal perimetro del tetto, sul lato opposto alla pubblica via, in posizione tale da minimizzare l'impatto visivo. Sono da escludere in ogni caso installazioni in facciata.

2. Sono vietati collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione della canalizzazione deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. L'autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle leggi vigenti ed alle altre norme e regolamenti di settore.

B) Di dichiarare che il testo approvato e integrato con le modifiche di cui al presente punto A) è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte;

C) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

D) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Regione Piemonte, Assessorato all'Urbanistica;

E) Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore conseguente adempimento.